

AVV. GIOIA GENONI
CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)
TEL: 0321/612110 - GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A.: 02334530033
C.F.: GNN GIO 86P68 B019 I

Novara, lì 10 marzo 2020

SPETTABILE ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VCO

Via mail: architetti@novara-vco.awn.it

Oggetto: RICHIESTA DI PARERE ARCH. ██████████ TRASMESSA IL 4.03.2020

Riporto di seguito il quesito sottopostomi dall'arch. ██████████:

"Per conto di un cliente dovrei eseguire una variante parziale al PRGC del Comune di ██████████ per spostare del volume da un'area edificata (recupero volume attività artigianale esistente) su area attualmente agricola (con cambio d'uso del volume a residenziale).

La superficie dell'area che viene dismessa viene ceduta ed acquisita dal comune per fare un parcheggio pubblico (quindi variante motivata dal fatto che il tutto si configura come interesse pubblico).

Se non sbaglio il codice deontologico prevede una norma che nel caso in cui un architetto esegua incarichi di previsioni urbanistiche in un comune poi non può progettare opere anche di altri privati in tale comune.

La mia richiesta è finalizzata a capire se i vari incarichi, che specifico non prevedono incrementi volumetrici, ma solo trasferimenti, si configurino nella casistica esposta oppure sia possibile assumere i seguenti incarichi

- 1. Variante al PRGC*
- 2. Stesura del PEC*
- 3. Progetto dell'opera*

In caso di impossibilità ritengo che la fase 2-3 siano sicuramente possibili.

L'eventuale prescrizione di non assumere l'incarico di progettazione è limitata al solo intervento in oggetto o viene esteso anche per altri incarichi.

[...]"

AVV. GIOIA GENONI

CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)

TEL: 0321/612110 - GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A: 02334530033

C.F: GNN GIO 86P68 B019 I

In data 9 marzo 2020, l'Iscritto ha successivamente specificato alla scrivente che nessun incarico gli verrebbe, invero, affidato dal Comune e che, quindi, lo stesso si limiterebbe a predisporre, per conto del committente, la proposta di variante parziale al PRGC e la relativa documentazione tecnica, rimettendo, quindi, all'Ente la valutazione dell'interesse pubblico sotteso ed il procedimento per l'adozione della variante stessa.

Considero tale precisazione essenziale ai fini del quesito sottopostomi.

Escludo, infatti, che nel caso *de quo* possa configurarsi una violazione dell'art. 36 bis del Codice Deontologico, per le ragioni che di seguito espongo.

La disposizione citata così recita: "Ai sensi dell'art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell'incarico professionale e fino all'approvazione del piano, dall'accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell'ambito oggetto di pianificazione. [...]".

L'art. 41 bis della l. n. 1150/1942 richiamato dalla norma deontologica prevede, infatti, che: "I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.

Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso".

Identico contenuto è riscontrabile nell'art. 79 della l.r. n. 56/1977, ove si legge che: "Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria, con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati".

Orbene, appare evidente la comune *ratio* delle norme sopra riportate: evitare che il professionista incaricato dalla P.A. - per perseguire un interesse di carattere pubblico - possa, invero, assumendo, altresì, contestualmente incarichi da committenti privati, operare favoritismi nella predisposizione degli strumenti urbanistici.

AVV. GIOIA GENONI

CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)

TEL: 0321/612110 - GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A.: 02334530033

C.F.: GNN GIO 86P68 B019 I

Ciò detto, mi sembra che nella fattispecie in esame non possa configurarsi quanto scongiurato dalle disposizioni in commento, essendo l'arch. ██████████, sin dall'origine, tecnico incaricato dal privato e non, invece, dall'Ente locale (come a quest'ultimo ben noto).

In definitiva, così per come mi è stata esposta la situazione, ritengo che nessun ostacolo di ordine deontologico vi sia all'effettuazione da parte dell'Iscritto di ciascuna delle prestazioni indicate: predisposizione proposta di variante; stesura del PEC (di iniziativa privata); progetto dell'opera.

Resto a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Gioia Genoni

